

CONVENZIONE

per l'estensione dell'attività del Difensore civico della Provincia autonoma di Trento agli atti ed ai procedimenti della Comunità Valsugana e Tesino (art. 2 della L.P. 20.12.1982, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni.

PREMESSO

che con deliberazione n. ...di data....., l'Assemblea della Comunità Valsugana e Tesino ha inteso dare applicazione alla disciplina contenuta nell'art. 2 della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale sul Difensore civico", ed ha contestualmente autorizzato il presidente della Comunità Valsugana e Tesino alla sottoscrizione dell'apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale di Trento;

TRA

il Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento Bruno Gino Dorigatti - nato a Lavis il 30 settembre 1947 e domiciliato per la sua carica in Trento, Via Mancini n. 27, in qualità di legale rappresentante del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, numero di codice fiscale 80009910227;

E

il Presidente della Comunità Valsugana e Tesino, Sandro Dandrea - nato a Borgo Valsugana il 25 aprile 1973, e domiciliato per la sua carica in Borgo Valsugana, Piazzetta Ceschi n. 1, in qualità di legale rappresentante della Comunità Valsugana e Tesino, numero di codice fiscale 90014590229

si conviene e si stipula quanto segue

1. Ai sensi dell'art. 1 della legge provinciale 20 dicembre 1982 n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, l'attività del Difensore civico potrà riguardare l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti della Comunità Valsguana e Tesino.
2. I compiti del Difensore civico nei riguardi degli atti e dei procedimenti della Comunità Valsguana e Tesino sono quelli disciplinati dall'art. 2 della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Nell'esercizio della propria attività nei confronti della Comunità Valsguana e Tesino il Difensore civico osserverà le modalità e le procedure previste dalla legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni.
4. La durata della presente convenzione è a tempo indeterminato, salvo disdetta di una parte da notificarsi all'altra parte a mezzo raccomandata.

Esente dall'obbligo di registrazione, ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto.

Trento,

Il Presidente del Consiglio
di Provincia autonoma di Trento
- Bruno Gino Dorigatti -

Il Presidente
Comunità Valsguana e Tesino
--Sandro Dandrea